



4 DIC 2015

RENT REGISTRAZIONE ESENTE PUNTO ESENTE PUNTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto
 *pensione di
invalidità*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29943/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. *24735*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 21/10/2015
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29943-2010 proposto da:

RA C.F. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIOBE 13, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIA SERAFINI, rappresentato e
difeso dall'avvocato VICINI DOMENICO, giusta delega
in atti;

- **ricorrente** -

2015

3936

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

C.F. X , in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8354/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2009 R.G.N. 9716/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Roma, riformava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da **AR** nei confronti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense avente ad oggetto il riconoscimento, in qualità di figlio del defunto avvocato **AR**, del proprio diritto alla pensione di reversibilità con riferimento al periodo, successivo al raggiungimento della maggiore età, coincidente con il compimento della durata minima legale del corso di laurea intrapreso e la condanna della Cassa al pagamento dei relativi ratei.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il diritto vantato dall'odierno ricorrente, laureatosi nell'ottobre 2005, per essere la formula di legge, riferita alla durata minima legale del corso di laurea, identificativa della scadenza del periodo indicato al termine della sessione estiva dell'ultimo anno di quelli previsti dall'ordinamento universitario (nella specie luglio 2004), al più estensibile, anche se per mera *factio*, alle sessioni autunnale ed invernale dello stesso anno solare, e così tale da non ricomprendere il periodo ulteriore da ascrivere al prolungamento "fuori corso" degli studi universitari.

Per la cassazione di tale decisione ricorre **AR** affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa forense.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, il ricorrente deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente al primo di tali motivi e, quanto al secondo, il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, l. n. 576/1980, come modificato dalla legge n. 141/1992, lamenta l'incongruità logica e la non conformità a diritto dell'operazione ermeneutica che ha portato la Corte territoriale a ritenere il termine ultimo utile ai fini della concessione della pensione di reversibilità da parte della Cassa Forense in favore dei figli maggiorenni superstiti degli iscritti che, studenti universitari avessero, entro i ventisei anni, portato a compimento gli studi entro la durata minima legale del corso di laurea frequentato, coincidente con il termine dei corsi dell'ultimo anno previsto dall'ordinamento universitario, ovvero con l'inizio della sessione estiva di laurea immediatamente seguente ed al più idoneo a ricomprendere le successive sessioni autunnali e invernali, ma non certo i casi in cui il titolo sia stato conseguito in sessioni a quelle successive rientranti già nel periodo c.d. "fuori corso".

IL terzo motivo è, invece, inteso a porre, a fronte dell'accoglimento in questa sede dell'interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale, la questione della legittimità costituzionale della norma in questione ai sensi dell'art. 3 Cost. e così a motivo della ritenuta ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che abbiano esaurito gli studi e conseguito il titolo in anticipo rispetto alla sessione di laurea estiva dell'anno successivo a quello di conclusione dell'ultimo anno ordinamentale e coloro che avessero realizzato tale condizione nel medesimo anno ma in epoca successiva all'inizio di quella sessione.

I primi due motivi, che, per connessione, vengono qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati non ravvisandosi alcuna carenza nell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nell'identificare il termine di fruizione del beneficio della pensione di reversibilità a carico della Cassa forense in favore dei figli, superstiti degli iscritti, già maggiorenni, ma di età minore dei 26 anni, impegnati nel conseguimento di una laurea, termine dalla legge individuato *per relationem* con la locuzione "durata minima legale del corso di laurea", con l'esaurirsi dell'anno accademico corrispondente all'ultimo previsto dall'ordinamento universitario per la conclusione dello specifico corso di laurea e, pertanto, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con la conclusione della sessione estiva di laurea, collocata al termine dei corsi di insegnamento, al più estensibile a tutte le altre sessioni di laurea riferibili al medesimo anno accademico e, perciò, tali da consentire il conseguimento del titolo nel periodo cosiddetto "in corso"; e ciò essendo tale valutazione sorretta dal solido riferimento alla *ratio* della norma, quale chiaramente si evince dalla predetta locuzione, che vuole il diritto alla fruizione del trattamento pensionistico limitato al periodo - segnato appunto dall'esaurirsi del numero degli anni accademici previsti dall'ordinamento universitario per la conclusione del corso di laurea seguito e comunemente definito "in corso" - di oggettivo impedimento che l'impegno universitario determina con riguardo al reperimento di proprie fonti di reddito e che solo giustifica il prolungamento della fruibilità del beneficio oltre il raggiungimento della maggiore età.

Ed è con riferimento a tale *ratio* che emerge la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione recata dal testo vigente dell'art. 7, comma 6, l. n. 576/1980 qui proposta in relazione all'art. 3 Cost., dovendosi a quella stregua escludersi la ravvisabilità di qualsiasi ingiustificata discriminazione tra coloro che hanno concluso il corso di studi e conseguito il titolo nel periodo c.d. "in corso" e coloro che quel periodo abbiano superato, addivenendo al medesimo risultato allorché, come pacificamente ammesso dal ricorrente, si trovavano già "fuori corso".

Il ricorso va dunque rigettato

29943/10

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015

Il Consigliere est.

Nicola De Marinis

Il Presidente

Federico Raitelli

Il Funzionario Giudiziario
Renata Arisena
Depositato in Cancelleria
4 DIC 2015
oggi, Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario



Renata Arisena